



PONTIFICIUM CONSILIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Città del Vaticano, 9 luglio 2015

**N. 15055/2015**

Reverendo Signore,

È qui pervenuta la Sua stimata lettera dello scorso 29 giugno, con la quale ha presentato due dubbi (sul Consiglio episcopale e sul Tribunale ecclesiastico diocesano) riguardanti il diritto particolare della Diocesi di

Nei confronti della prima domanda, sulla composizione del Consiglio episcopale, si osserva che essa non concerne l'interpretazione della legge, in sé chiara, bensì la sua retta applicazione. Perciò, si offrono qui soltanto alcuni chiarimenti. Si nota, anzitutto, che il can. 473, § 4, non è tassativo né circa l'istituzione né circa la composizione dell'organismo. Il Vescovo è libero, secondo ritenga opportuno, di istituire o meno l'organismo stesso (o di creare, addirittura, altro simile); solo occorrerà che la normativa diocesana non sia tale da snaturare la struttura prevista dalla legge in modo obbligatorio per i vari uffici o istituti diocesani. La dimensione della Diocesi, per esempio, può essere un fattore rilevante nello scegliere chi debba far parte del Consiglio episcopale.

L'altra domanda, relativa al Tribunale ecclesiastico diocesano, chiede, in realtà, d'interpretare una norma non universale, specifica della suddetta Diocesi, ciò che esula dalla competenza di questo Dicastero e corrisponde, invece, a chi l'abbia emanata od approvata.

Con la speranza che questi chiarimenti possano esserLe utili, profitto della circostanza per confermarmi, con sensi di distinto ossequio,

della Signoria Vostra Reverenda  
dev.mo nel Signore

+ Juan Ignacio Arrieta  
Segretario